



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**MISURE A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE SOCIALI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO IN CONSEGUENZA DEL COVID-19.**

**CRITERI, CONDIZIONI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 12 ter DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO 2020.**

**Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3**

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»**

Testo coordinato dei presenti criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 26 febbraio 2021, n. 316 e successive modifiche. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le versioni facenti fede sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

## **1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1 In attuazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) che hanno subito danni ingenti valutati con riferimento alla riduzione del fatturato, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa delle anzidette cooperative sociali in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività.

1.3 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in regime Temporary Framework, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni. Preso atto che il regime Temporary Framework è stato prorogato con Comunicazione C(2021) 564 final fino al 31 dicembre 2021 - l'applicazione provinciale del regime Temporary Framework fino al 31 dicembre 2021 è subordinata alla decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea della proroga del regime quadro nazionale recato dagli articoli 53 e seguenti del Decreto Legge n. 34/2020. In mancanza dell'autorizzazione della proroga del regime quadro nazionale, dopo il 30 giugno 2021 i provvedimenti di concessione di cui ai presenti criteri saranno inquadrati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

1.4 Il presente contributo si cumula, secondo il dettaglio riportato al successivo punto 10.1, a quanto già previsto con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii., e a quanto previsto con deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. in attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

## **2. DEFINIZIONI**

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Cooperative sociali": soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative miste ancorché svolgano anche attività di cui al predetto art. 1, comma 1 lett. a): tale

ultima attività non rileva ai fini delle presenti disposizioni.

- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
- d. "Fatturato": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto, nonché i proventi straordinari.
- e. "Periodo di osservazione": periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno 2020.
- f. "Danno in conseguenza al COVID-19": calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 marzo 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo 1 marzo 2020 - 30 giugno 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del fatturato vanno autocertificate dalla cooperativa sociale o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
- g. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- h. "Addetti": numero di unità lavorative annue (ULA) presenti nella cooperativa sociale nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 rapportato al tempo lavoro (Es. se un dipendente full-time ha lavorato 2 mesi vale 2/12, se ha lavorato tutto l'anno vale 12/12, se un dipendente al 50% ha lavorato 2 mesi vale 1/12). Per le cooperative sociali che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti nella cooperativa da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se la cooperativa ha avviato la sua attività all'1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi full time vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa e i soci della cooperativa che svolgono regolare attività lavorativa a favore della stessa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Sono esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione e i soci volontari.
- i. "Cooperativa sociale neo costituita": cooperativa sociale che ha avviato la sua

attività dall'1 settembre 2019.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

3.1 Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, le cooperative sociali richiedenti devono risultare attive alla data di presentazione della domanda e essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale e data di avvio attività entro il 29 febbraio 2020;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda, un fatturato su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;
- d) aver subito un danno in conseguenza al COVID-19 come da definizioni;
- e) presenza di un numero di addetti impiegati per l'attività oggetto del contributo, come indicato in domanda, pari ad almeno uno e comunque inferiore o uguale a trenta;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), fatte salve le deroghe previste per le microimprese e piccole imprese dall'art. 62 del c.d. "decreto agosto" n. 104/2020 di modifica dell'art. 61 del decreto legge n. 34/2020.

3.2 Alle cooperative sociali neo costituite non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c).

### **4. MISURA CONTRIBUTIVA**

4.1 La misura del contributo è pari a:

- euro 6.000,00 da 1 a 3 addetti;
- euro 10.000,00 fino a 6 addetti;
- euro 15.000,00 fino a 30 addetti.

4.2 Le cooperative sociali neo costituite ricevono un importo fisso di euro 6.000,00.

### **5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

5.1 Ciascuna cooperativa sociale può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

5.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto di cui al punto 2.1 lettera a) o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 1 aprile

2021 ed entro le ore 15.00 del giorno 20 maggio 2021 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2051 del 14 dicembre 2020 e ss.mm..

5.3 La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, illegale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 5.3, devono essere redatte in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

## **6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

6.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. I contributi sono concessi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2 I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

## **7. OBBLIGHI**

7.1 La cooperativa sociale richiedente il contributo - in sede di domanda - si impegna a rispettare i seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2022:

- a) salvaguardia del numero di addetti riferiti all'attività oggetto di contributo calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2022 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del fatturato dell'anno 2022 rispetto al fatturato dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del fatturato è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti;
- b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti riferiti all'attività oggetto di contributo;
- c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori nei limiti dell'importo oggetto di contributo. Tale situazione sarà attestata da parte di un iscritto all'Albo dei

dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che attesterà che la cooperativa sociale ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi;

- d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2026.

7.2 In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 9.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1 c. 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 purché avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

## **8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

8.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo, procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

8.2 Successivamente al 31 dicembre 2022 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 7.1 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

## **9. REVOCHE**

9.1 I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1 lettere a), b) e c);
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 7.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1. Limitatamente alle misure di contributo di cui al punto 4., nonché specificamente, nel caso del requisito previsto dal punto 3.1 lettera e), si procede alla revoca totale del contributo nel solo caso in cui il diverso numero di addetti incida sull'entità del contributo, salvo che la cooperativa sociale dia comunicazione dell'erronea indicazione del numero di addetti entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, nel qual caso è prevista la rideterminazione del contributo e la revoca del solo importo non dovuto.

9.2 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## 10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1 Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea. Per le cooperative sociali che hanno ottenuto gli incentivi previsti all'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, la misura del contributo di cui ai presenti criteri è ridotta:

- a) in misura pari all'importo del contributo totale concesso a valere sui criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 19 maggio 2020, n. 657 e ss.mm.ii. ("Contributi a Fondo perduto"); dalla riduzione è esclusa la maggiorazione percepita per i canoni di locazioni o affitto d'azienda/ramo d'azienda;
- b) in misura pari a 1/6 dell'importo del contributo concesso a valere sui criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 27 novembre 2020, n. 1974 e s.m.i. ("Contributi Grandi perdite"); tale riduzione è applicata unicamente se il "danno particolarmente ingente subito in conseguenza al perdurare del COVID-19" rientra nella definizione di danno prevista al punto 2.1, lettera g., sottopunto I, dei criteri.